



## **Informativa per la clientela di studio**

N. 8 del 23.01.2015

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

### **OGGETTO: Infortuni domestici. Versamento del premio 2015**

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che il **31 gennaio prossimo** scade l'obbligo di sottoscrizione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici. La polizza, pari ad **€ 12,91**, riguarda sia donne che uomini, con un'età compresa tra 18 anni e 65 anni, che si occupano a tempo pieno, gratuitamente e senza subordinazione, delle mansioni di cura della casa.

#### **Premessa**

Con l'avvento del nuovo anno l'INAIL ricorda che entro la fine del mese corrente bisogna rinnovare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. La polizza del costo di **€ 12,91 annui**, interessa donne e uomini, tra i 18 anni e 65 anni, che si occupano soltanto della cura della casa, gratuitamente e senza subordinazione.

Rimangono invece **esclusi** dal pagamento del citato importo, coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

#### **I soggetti assicurabili**

L'obbligo assicurativo è rivolto esclusivamente ai seguenti soggetti:

- ✓ coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano unicamente in casa per la **cura dei membri della famiglia** (ad esempio, ragazzi o ragazze maggiorenni in attesa di prima occupazione);
- ✓ i **pensionati**, di entrambi i sessi, entro i 65 anni;
- ✓ i **cittadini stranieri** che soggiornano regolarmente in Italia;

- 
- ✓ gli **studenti** che dimorano nella città di residenza o in località diversa, che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano;
  - ✓ i **lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG)**;
  - ✓ i **lavoratori in mobilità**;
  - ✓ i **lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato**.

**NOTA BENE** – Rimangono invece **esclusi** dall'obbligo assicurativo:

- ✓ chi ha meno di 18 anni o più di 65 anni;
- ✓ i lavoratori socialmente utili (Lsu);
- ✓ i titolari di una borsa lavoro;
- ✓ gli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio;
- ✓ i lavoratori part-time;
- ✓ i religiosi.

Inoltre, è bene segnalare che l'assicurazione è obbligatoria anche solo per i periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo **non è frazionabile** e la quota va comunque versata **per intero**, anche se la copertura assicurativa è valida soltanto nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

### **La rendita**

---

Qualora l'assicurato rimanga vittima di un infortunio grave, avrà diritto a una rendita solo se l'invalidità permanente che ne deriva, è **pari o superiore al 27%**. Il vitalizio è vita natural durante, con un importo compreso tra:

- ✓ **€ 186,17 mensili**, per i casi meno gravi (invalidità del 27%);
- ✓ ed **€ 1.292,90 al mese** per le inabilità al 100%.

**OSSERVA** - Inoltre, Le ricordiamo che dal 17 maggio 2006 nella tutela assicurativa è compreso anche il rischio di morte, con la concessione della rendita ai superstiti. Infatti, è prevista l'erogazione della rendita ai superstiti, nonché l'erogazione dell'assegno funerario dell'importo di **2.132,45 euro**.

### **Come si ci assicura?**

---

L'iter procedurale da seguire per assicurarsi è il seguente:

- 
- ✓ ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli uffici postali, le Sedi INAIL territorialmente competenti o Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl);
  - ✓ compilarlo in tutte le sue parti facendo attenzione a inserire esattamente i dati richiesti e soprattutto il codice fiscale;
  - ✓ versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.

**NOTA BENE** - Tale importo (o premio) **non è frazionabile su base mensile**, ed è deducibile ai fini fiscali.

Chi invece si è già iscritto negli anni passati riceverà, entro la fine di ogni anno, una lettera dell'INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell'assicurato e l'importo da versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

In caso di mancata ricezione della lettera, l'interessato dovrà utilizzare lo specifico bollettino di **c/c n. 30621049 di € 12,91** intestato a: "INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma".

### **RICHIESTA ONLINE DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO**

È nostra cura metterLa al corrente che, il bollettino di pagamento può essere richiesto anche in via telematica. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito, e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione.

### ***Gli strumenti di pagamento***

Per effettuare il pagamento si può scegliere tra i seguenti metodi:

- ⇒ bollettino postale, dove la ricevuta di pagamento costituisce la polizza assicurativa stessa;
- ⇒ bonifico bancario;
- ⇒ online, con carta di credito Visa o Mastercard;
- ⇒ carta prepagata Postepay;
- ⇒ Bancoposta.

---

Nel caso in cui si scelga il conto corrente postale, è necessario registrarsi al portale dell'INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)), per richiedere il bollettino precompilato. Ciò vale sia nel caso di prima iscrizione, sia se non si è mai ricevuto per posta il tagliando, o sia stato smarrito.

Mentre in caso di bonifico bancario l'interessato dovrà indicare:

- ✓ il **codice IBAN n. IT90D0760103200000030625008**;
- ✓ nella causale del bonifico:
  - il nome e cognome dell'interessato;
  - il codice fiscale dell'interessato;
  - l'anno di competenza del premio;
  - il codice utente.

### **Soggetti esonerati**

---

**Non** sono tenuti al versamento i soggetti con un reddito personale pari o inferiore ad € **4.648,11** o con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad € **9.296,22**, in quanto il costo dell'assicurazione è sostenuto direttamente dallo Stato.

I soggetti per i quali il pagamento del premio è **a carico dello Stato**:

- ✓ in caso di prima iscrizione, devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL, e una volta compilato può essere consegnato agli stessi;
- ✓ per gli anni successivi alla prima iscrizione:
  - se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione;
  - se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio.

***Distinti saluti***

---

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍*